Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2926

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2011

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per il contrasto al fenomeno delle «dimissioni in bianco»

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – In una situazione di difficoltà economica (caso purtroppo assai frequente in un periodo come quello attuale, caratterizzato da una fase di crisi economica internazionale) e magari con l'aggravio di una famiglia da mantenere, la necessità di ottenere un'occupazione che possa assicurare un reddito anche minimo può costringere un lavoratore o una lavoratrice ad accettare compromessi sempre più gravi sui propri diritti.

In tal senso, la firma obbligatoria delle cosiddette «dimissioni in bianco» è una delle pratiche più odiose.

Diffusa soprattutto nel mondo delle piccole imprese, dove possono concentrarsi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro attraverso un uso spregiudicato e fuori controllo della manodopera a basso costo e dove l'azione dei sindacati è meno presente, essa si traduce, nei fatti, nella possibilità per il datore di lavoro di licenziare il lavoratore in qualsiasi momento, senza la necessaria giusta causa, mascherando tale provvedimento come dimissioni volontarie.

Le principali vittime di tale pratica sono le donne ma in molti casi la lettera di «dimissioni in bianco» è utilizzata anche nei confronti di altre fasce di lavoratori «deboli», immigrati e precari, i quali, pur di ottenere un posto di lavoro sono disposti a sottostare a condizioni vessatorie e illegali.

Far firmare una lettera di «dimissioni in bianco» significa avere la possibilità di «liberarsi» in qualsiasi momento della lavoratrice o del lavoratore divenuto «scomodo»: scomodità provocata da una gravidanza, ad esempio, ma anche dalla malattia o dall'infortunio e comunque in tutti casi in cui il lavoratore diventa troppo costoso in termini fiscali e previdenziali.

La lavoratrice e il lavoratore vengono costretti a rinunciare alle garanzie assicurate dalle leggi che regolano i licenziamenti individuali e collettivi, comprese le specifiche garanzie previste all'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, di cui alla legge 26 marzo 2001, n. 151.

Durante la XV legislatura era stata approvata la legge 17 ottobre 2007, n. 188 che introduceva una normativa volta ad impedire l'abuso delle «dimissioni in bianco», introducendo il divieto di far firmare preventivamente lettere di dimissioni alle lavoratrici e ai lavoratori.

Tuttavia, neppure un anno dopo, tale normativa, bollata con sufficienza come «sfilza di adempimenti formali e burocratici» veniva soppressa dall'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, perché, si diceva, «carica su un'intera comunità la scorrettezza di pochi imprenditori».

Eppure, ancora oggi, sulla rilevanza numerica del fenomeno non ci sono dubbi.

Il Rapporto ISTAT sulla situazione del Paese nel 2010 evidenzia che la quasi totalità delle interruzioni di lavoro legate alla nascita di un figlio può ricondursi alle dimissioni forzate.

L'ISTAT rileva che, mentre nel corso del tempo la quota delle madri che interrompono l'attività per matrimonio si riduce significativamente (dal 15,2 per cento delle madri nate tra il 1944 e il 1953 al 7,1 per cento di quelle nate dopo il 1973), le interruzioni legate alla nascita di un figlio si mantengono, per le diverse generazioni, su livelli vicini al 15 per cento: «Più in particolare, nel bien-

nio 2008-2009 circa 800.000 madri hanno dichiarato che nel corso della loro vita lavorativa, in occasione di una gravidanza, sono state licenziate o messe in condizione di doversi dimettere. Peraltro, tra le madri costrette a lasciare il lavoro solo quattro ogni dieci hanno ripreso l'attività» (Rapporto ISTAT 2011, p. 106).

Il presente disegno di legge è volto ad introdurre una nuova disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che preveda procedure che garantiscano la libertà di scelta e la tutela dei diritti del lavoratore o lavoratrice (articolo 1).

L'articolo 2 elenca i contratti di lavoro a cui è applicabile la legge: tutti i contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile nei quali l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui redditi, derivanti dalla partecipazione agli utili, siano qualificati come redditi da lavoro autonomo; i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

L'articolo 3 stabilisce che la lettera di dimissioni volontarie, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto a tempo indeterminato, è sottoscritta, pena la sua nullità, dai lavoratori o prestatori d'opera, su moduli predisposti e resi disponibili in forma gratuita dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.

L'articolo 4 dispone le modalità procedurali per la sottoscrizione della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile.

L'articolo 5 stabilisce che i moduli per la sottoscrizione delle lettere in oggetto siano realizzati secondo modalità definite da un decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I moduli, aventi validità temporale di quindici giorni, dovranno contenere un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, i dati identificativi del lavoratore o prestatore d'opera e del datore di lavoro o committente, l'indicazione della tipologia di contratto da cui si intenda recedere, il C.C.N.L. di riferimento, la qualifica, la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni, il numero di giorni di preavviso previsti dal C.C.N.L. di riferimento, la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso ed ogni altro elemento utile. Il comma 3 del medesimo articolo prescrive che il decreto disciplini anche le modalità per evitare possibili contraffazioni o falsificazioni. Il comma 4 precisa che i moduli sono resi disponibili anche dal sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante una procedura che garantisca la certezza del richiedente o dei richiedenti, la riservatezza dei dati personali e l'individuazione della data di rilascio, al fine di verificare il rispetto del termine di validità di quindici giorni, stabilito dal comma 2. Il comma 5 dispone che un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisca le modalità con cui consentire, tramite convenzioni, la reperibilità dei moduli anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di risoluzione consensuale del rapporto, dei datori di lavoro.

È stabilito l'obbligo dei datori di lavoro alla trasmissione della comunicazione di dimissioni tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie (articolo 6).

Le nuove disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 7).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di garantire la libertà di scelta e la tutela dei diritti del lavoratore e della lavoratrice, la presente legge disciplina le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro.

Art. 2.

(Definizione di contratto di lavoro)

1. Per contratto di lavoro, ai fini dell'articolo 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Art. 3.

(Sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui all'articolo 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

Art. 4.

(Sottoscrizione della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui all'articolo 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

Art. 5.

(Moduli)

1. I moduli di cui agli articoli 3 e 4, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso

di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;

b) la data di emissione;

c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;

d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;

e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;

f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;

g) la qualifica;

h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;

i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;

l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;

m) ogni altro elemento utile.

2. I moduli di cui al comma 1 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

3. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

4. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 1, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al comma 2.

5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 6.

(Comunicazioni obbligatorie)

1. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui all'articolo 5, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

2. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Art. 7.

(Clausola di invarianza degli oneri)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie

già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

€ 1,00